

Newsletter Legale

1.1 L'invio della fattura non è sufficiente a interrompere la prescrizione delle provvigioni

Con sentenza n. 2 del 7 gennaio 2025 il Tribunale di Lanciano – Sezione lavoro si è pronunciato sul tema della prescrizione del diritto al pagamento delle provvigioni e sulla idoneità dell'invio della fattura a interrompere tale prescrizione.

In particolare, il Tribunale adito ha stabilito che:

- il pagamento delle provvigioni è soggetto al termine di prescrizione quinquennale;
- ai fini dell'interruzione della prescrizione è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata dall'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio credito, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
- l'invio della fattura commerciale alla preponente non è idoneo a costituire in mora la preponente e quindi a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni, se tale invio non è corredato da una comunicazione scritta dell'agente con cui avvisa espressamente la preponente che se il pagamento della fattura non avverrà entro il termine ivi indicato, la preponente dovrà ritenersi costituita in mora.

In buona sostanza, la sentenza in commento ha statuito che l'invio della fattura relativa alle provvigioni non è di per sé sufficiente a interrompere il termine prescrizionale di cinque anni, laddove l'agente si limiti ad inviare tale fattura alla preponente senza anche inviare insieme alla fattura una richiesta scritta con cui manifesta in maniera esplicita e inequivocabile la sua volontà di costituire in mora la preponente in caso di mancato pagamento della fattura.